

Codice A1801B

D.D. 5 luglio 2022, n. 2033

**Restituzione ad AIPo della somma liquidata all'avvocato Attilia Fracchia in attuazione della sentenza n. 84/2022 del TSAP - Impegno sul capitolo n. 229209 della somma di € 7.506,17.**



**ATTO DD 2033/A1800A/2022**

**DEL 05/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**OGGETTO:** restituzione ad AIPo della somma liquidata all'avvocato Attilia Fracchia in attuazione della sentenza n. 84/2022 del TSAP - Impegno sul capitolo n. 229209 della somma di € 7.506,17.

Con ricorso attivato davanti al TRAP di Torino Gilberto Fracchia, Attilia Fracchia e Cecilia Nani convenivano la Regione Piemonte insieme all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) per sentirla condannare al risarcimento dei danni che l'esondazione del fiume Tanaro del 28 aprile 2009 aveva causato a due terreni di proprietà ubicati nel Comune di Felizzano in area limitrofa al fiume stesso.

Con sentenza n. 2115/2015 del 24 novembre 2014 il TRAP adito rigettava la domanda condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.

Gli attori soccombenti impugnavano la sentenza di prime cure con ricorso al TSAP. Nel contraddittorio con le convenute, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n. 131/2017 dichiarava inammissibile il primo motivo d'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e accoglieva il secondo, circa la condanna alle spese del primo grado, liquidandole nuovamente.

Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15745/2019 accoglievano il secondo motivo del ricorso e cassavano con rinvio la sentenza n. 131/2017, per essere stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità del primo motivo d'appello, affinché il TSAP decidesse sul motivo dichiarato inammissibile, demandandogli altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

In data 24/11/2021 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciava sentenza n. 84/2022 con cui, accogliendo le istanze dei ricorrenti, condannava la Regione Piemonte e AIPo in solido tra loro a pagare agli appellanti l'importo di € 14.000 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino a saldo, nonché a pagare al solo Gilberto Fracchia, a titolo di danno alle colture, l'importo di € 1000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo; condannava inoltre gli appellati, in solido tra loro, a rifondere agli appellanti le spese del giudizio di

primo grado, che liquidava in € 3.200,00 per compensi ed € 900,00 per esborsi; del secondo grado che liquidava in 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi; del giudizio di legittimità, che liquidava in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi; del presente giudizio di rinvio, che liquidava € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi; oltre spese generali IVA e CPA.

L'Avv. Fracchia Attilia (avvocato dei ricorrenti) con nota del 21 maggio 2022 trasmetteva gli importi di condanna quantificando in € 15.012,33 l'importo di condanna a titolo risarcitorio (comprensivo di interessi al 23 maggio 2022), ed € 21.920,20 l'importo per le spese legali di condanna comprensive delle spese esenti anticipate. L'avv. Fracchia è stata autorizzata dai ricorrenti ad incassare le somme.

A seguito della corrispondenza mail con la Regione Piemonte del 30 maggio 2022, in forza della condanna in solido con AIPo, è stato concordato:

- che AIPo provvedeva a liquidare interamente all'Avv. Fracchia la somma corrispondente alla condanna a titolo risarcitorio (€ 15.012,33) per la quale veniva contestualmente disposto l'accertamento in entrata della quota di spettanza dovuta della Regione Piemonte (€ 7.506,17);
- che per quanto concerne le spese legali, viceversa, ammontanti nel totale a € 21.920,10, AIPo liquidava nei confronti dell'Avv. Fracchia la somma di € 6.750,00 mentre la Regione Piemonte corrispondeva la propria quota di spettanza, pari ad € 10.960,10 oltre a € 4.210,10 (quale differenza tra € 10.960,10 e € 6.750,00) di spettanza di AIPo.

Con determina n. 575 del 06/06/2022 l'AIPo:

- impegnava la somma di € 6.750,00 a beneficio di Attilia Fracchia per le spese processuali -quota parte-, la somma di € 15.012,33 a titolo di risarcimento dei danni a beneficio di Attilia Fracchia, la somma di € 4.210,10 a beneficio della Regione Piemonte a titolo di rimborso dell'anticipazione delle spese del contenzioso effettuata dalla Regione Piemonte;
- accertava in entrata la somma di € 7.506,17 a carico della Regione Piemonte, somma pari alla metà di Euro 15.012,33 in virtù della solidarietà sancita dalla sentenza TSAP richiamata.

Si rende ora necessario provvedere a restituire ad AIPo le somme anticipate; le spese di giudizio sono state liquidate dal Settore Avvocatura, rimane, pertanto, da versare la quota capitale ammontante ad € 7.506,17 a carico della Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

Avendo la sentenza ritenuto che i danni ai signori Gilberto Fracchia, Attilia Fracchia e Cecilia Nani siano da ascrivere in parte preponderante alla non piena e corretta manutenzione del fiume Tanaro e in generale ad un venire meno dei compiti di polizia idraulica, si ritiene che il risarcimento del danno possa essere assimilato ai contributi rilasciati per porre in essere gli interventi di soccorso e ripristino a seguito di calamità naturali di cui alla legge regionale n. 38 del 29 giugno 1978 e, pertanto, procedere al risarcimento con un impegno di € sul capitolo n. 229209/2022.

Appurato che, in relazione al criterio di competenza potenziata, di cui al d.lgs 118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili entro il 2022 considerata anche l'urgenza di provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra, onde evitare eventuali aggravii dovuti all'aumentare degli interessi legali e dell'indice ISTAT di rivalutazione;

considerato che si tratta di impegno non finanziato da risorse vincolate in entrata;

verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 229209 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016,  
come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

**IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/08;
- il Regolamento 16 luglio 2021, n° 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- DGR n. 1-4970 del 04/05/2022 Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i."

*determina*

di prendere atto:

- della sentenza n. 84/2022 del TSAP che condanna Regione e AIPo in solido tra loro a pagare agli appellanti la somma di € 15.012,33;
- che AIPo ha liquidato interamente all'avvocato Fracchia la somma di € 15.012,33 anticipando anche la parte di Regione Piemonte.

di impegnare la somma di € € 7.506,17 sul capitolon. 229209 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, esercizio 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di procedere alla restituzione ad AIPo (cod. beneficiario 82255) della somma liquidata all'avvocato Attilia Fracchia per conto di Regione Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensore  
Simona Falco

**IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL  
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)**  
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia